

A seguito dell'emanazione dei due decreti del 3 marzo 1994 in attuazione dell'art 17 del decreto legislativo n 503 del 30 dicembre 1992 sul riordinamento del sistema previdenziale (di cui l'Unità ha pubblicato il testo nella rubrica «Previdenza» del 25 aprile scorso) non sono più assoggettati ai contributi previdenziali e assistenziali il servizio di mensa e di vitto delle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi e il servizio di trasporto.

Le norme contenute nei due decreti citati producono essenzialmente questi effetti:

- un alleggerimento del costo del lavoro per le imprese e per i lavoratori che non sono tenuti a pagare i contributi. Sul lavoratore però la diminuzione della base imponibile avrà una ricaduta negativa sul salario indiretto (Irs e tredicesima) e su quello diretto (Tfr);

- una incidenza sulla situazione previdenziale generale, in termini di minor entrate contributive per l'Inps, e sulla posizione pensionistica di ciascun lavoratore che, a causa di un importo complessivo più basso della retribuzione accreditata dall'Inps, si vedrà corrispondere una pensione meno consistente.

Questi provvedimenti concludono una «vertenza» che negli anni ha visto contrapposti, talvolta assai aspramente, le imprese e i lavoratori su entrambi i punti-chiave: il valore monetario da attribuire alla mensa e alla sua natura retributiva. Hanno suggellato la fine della controversia la legislazione degli ultimi due anni e l'indirizzo espresso dai massimi organi giurisdizionali.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil Piergiorgio Allewa, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino Nyranno Moati, avvocato Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Su mensa e trasporti un decreto legislativo negativo per i lavoratori Fine di una vertenza

SILVANO TOPI

Per quanto riguarda la normativa il legislatore non ha ritenuto di dover tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale pressoché costante espresso - almeno fino al 1992 - dalla Suprema Corte in numerose sentenze (ultima in ordine di tempo la sentenza n 84 del 7/2/1992) nelle quali si riconosce il valore della mensa come parte della retribuzione e si richiama la necessità che l'indennità sostitutiva di essa sia commisurata al valore reale della prestazione e non a quello stabilito convenzionalmente.

Ha invece considerato più convincente o politicamente più compatibile con le finalità dell'azione di governo l'interpretazione della sentenza n 7179 del 26 giugno 1991, che ha tradotto in termini

dente all'entrata in vigore della legge n 359/92 - il servizio di mensa abbia per se stesso natura retributiva «diffettando del requisito della competitività» con la prestazione di lavoro. Esso però non assume tale natura quando contrattualmente dia luogo a una indennità sostitutiva a coloro che non fruiscono di tale servizio ma in questo caso, l'obbligazione del datore di lavoro deve essere riferita al solo valore convenzionale dell'indennità fissato contrattualmente e non anche al valore reale del servizio erogato.

È caduto così anche il secondo punto della controversia che riguardava la richiesta di adeguamento della obbligazione del datore di lavoro e che è stata a lungo uno degli elementi di frizione più caldi della vertenza.

Da parte sua la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 6 comma 4 della legge n 359 riconoscendo all'autonomia contrattuale il potere di fissare discrezionalmente, senza vincolo di alcun parametro, la misura dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro ed escludendo, per ciò stesso, che sia irragionevole l'esiguità della somma prevista dai contratti collettivi a titolo di indennità - sostitutiva (sentenza 5/18/11/1993, n 402).

La Consulta ha inoltre dichiarato che è legittimo, anche per il passato, aver affermato retroattivamente tale interpretazione nei casi in cui gli accordi contrattuali non abbiano disposto in modo diverso (sentenza n 164/1994).

Di assente ai sensi dell'art 5 quattordicesimo comma del D.L. n 463 del 1983 - convertito in L. n 638 del 1983 - come emanato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 78 del 1988 anche nel caso in cui si presenti a visita medica ambulatoriale prima della scadenza di tale periodo (Cass. 14/9/1993 n 9522).

Questa è la situazione da un punto di vista normativo e giurisprudenziale nel caso specifico non viene precisato se l'assente si configuri quale protrazione di una precedente malattia e se vi era stato un precedente controllo e quale era stata la diagnosi anche in relazione al tempo necessario per la guarigione. Possiamo soltanto dire che il medico di controllo è tenuto a rendere edotto l'interessato che si è recato al suo domicilio e non lo ha rinvenuto, se il degente era nel proprio domicilio ed il controllo non è avvenuto in quanto il medico della Usl non vi si è recato, allora certamente si ha diritto al relativo trattamento economico facendo valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.

Riliquidazione della buonuscita dopo la sentenza della Corte costituzionale

I signori Tommaso Barile di Laveno Mombello (Varese) Gaetano Taraschi di Milano, Luigi Pittini (con altre nove firme) di Roma, Pasquale Cantore (con altre otto firme) di Gioia del Colle (Bari), Alberto Giorgi di Roma, Elisabetta Pace Papaccio di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), Lons Cremonini di Bologna hanno scritto all'Unità a proposito della riliquidazione della buonuscita in applicazione della legge n 87/94 che ha recepito la sentenza n 243/93 della Corte costituzionale. Non avendo spazio per trattare singolarmente le lettere segnalate (e altre) tentiamo una risposta collettiva sperando di soddisfare tutte le richieste di chiarimento.

Non abbiamo mai sostenuto che, se pensionati anteriormente al 1° dicembre 1984, si ha diritto alla riliquidazione solo se si è fatto ricorso giurisdizionale. Abbiamo sempre sostenuto, e sosteniamo, che è sufficiente una istanza «amministrativa» per interrompere i termini di prescrizione. Di ricorso giurisdizionale erano sufficienti solo alcuni per poter proporre la questione di legittimità costituzionale avanti l'apposita Corte.

La legge n 87/94 non ha modificato il termine di prescrizione per la buonuscita che resta di cinque anni.

Se il ricorso è stato prodotto entro i cinque anni dalla data della prima liquidazione e senz'altro tempestivo l'Organo del personale (l'Ispezzione generale per l'ordinamento del personale) su sollecitazione dei sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil, ha chiesto all'Avvocatura dello Stato se i cinque anni

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra Ottavio Di Loreto Ai gelo Mazzeri Nicola Tisci

possono farsi decorrere dalla data dell'ultima liquidazione, con la quale si è avuto il saldo della buonuscita, anziché dalla data della prima liquidazione si è in attesa della risposta al quesito.

Coloro che hanno dato inizio al ricorso giurisdizionale nel termine della prescrizione hanno mantenuto sospeso il termine stesso. Coloro che hanno inoltrato soltanto l'istanza «amministrativa» avrebbero dovuto ripeterla nei cinque anni successivi. Anche per quest'ultima questione l'Orgo, su sollecitazione degli stessi sindacati, ha avanzato un quesito all'Avvocatura dello Stato e si è in attesa della risposta per sapere se la ripetizione dell'istanza ogni cinque anni sia indispensabile per mantenere sospeso il termine di prescrizione.

Il sindacato non si è fatto carico della questione soltanto nel 1993. Sono molti coloro che, recependo le indicazioni del sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil), hanno prodotto ricorso fin dal 1982. Infatti, nel 1988 si ebbe un'altra sentenza della Corte costituzionale (la n 220) con la quale - a quella data - le normative sulla buonuscita furono dichiarate legittime in quanto, sostenne la Corte, non si può confrontare solo un istituto ma va valutato l'insieme dei trattamenti (rapporto di lavoro, trattamento pensionistico, trattamento di fine servizio). Poiché il rapporto di lavoro e il trattamento pensionistico erano regolamentati in modo diverso tra i vari settori dei pubblici impiego e tra questi e i privati, anche il trattamento di fine servizio poteva essere diverso. Solo nel

1993 la stessa Corte ha potuto dichiarare illegittime le norme sulla buonuscita perché, mentre si era avviato il processo di omogeneizzazione di quelle relative al trattamento pensionistico e al rapporto di lavoro, quelle relative alla buonuscita erano rimaste invariate. Le considerazioni che si possono sviluppare nel confronto tra le due sentenze (la n 220/88 e la n 243/93) possono aiutare coloro che, sollecitati da alcuni avvocati, si chiedono consigli per vertenze legali contro la legge n 87/94.

Sulla questione del computo della Irs (Indennità integrativa speciale) nella buonuscita la Cgil è stata impegnata in 243/93. Infatti nella sentenza n 243/93 sono presenti, tra gli avvocati, i avv Agostini, consulente legale dell'Inca-Cgil nazionale e il prof avv Ventura, responsabile dell'ufficio giuridico della Cgil.

La domanda per la riliquidazione va presentata entro il 30 settembre 1994 a pena di decadenza dal diritto.

La quota di Irs da computare è pari al 30% per i parastatali (in quanto, per essi, lo stipendio mensile è computato al 100%), è pari all'80% del 60% per gli statali (in quanto, per essi, lo stipendio mensile è computato all'80%) resta al 64% (80% di 1/15 dell'importo annuo) per i dipendenti dagli Enti locali (in quanto, per essi anche lo stipendio è computato al 64%).

La domanda va presentata allo stesso Ente dal quale è stata percepita la buonuscita. Da questa regola generale fanno eccezione i ferrovieri che devono presentare il modulo a un impianto della Fs Spa in quanto dal prossimo 1° giugno l'Opafs sarà soppressa.

Cosa possono fare i pensionati ante 1° dicembre 1994 che non hanno provveduto ad interrompere i termini di prescrizione? Intanto ascoltare le dichiarazioni programmatiche del nuovo governo quindi valutare, con i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil, il da farsi.

Ancora sui controlli medici

risponde l'avvocato SAVERIO NIGRO

Dispone l'art 28 del Ccnl per il personale dipendente da imprese di spedizione e di trasporto merci su strada che «l'assente deve essere comunicato all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assente stessa. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico, attestante la malattia, entro il secondo giorno successivo a quello del suo rientro». Da questa normativa - che presumibilmente è applicabile al caso del lettore - si deduce che il datore di lavoro deve avere non solo notizia dell'assente per malattia, ma anche deve essere a lui inviata la documentazione attestante l'evento morboso che giustifica l'allontanamento dal lavoro del proprio dipendente. È in facoltà poi del datore di lavoro di accettare la

diagnosi del medico di fiducia del dipendente oppure far intervenire il medico della Usl per operare il relativo controllo, e l'assente dal domicilio che impedisce questo controllo ha purtroppo quale conseguenza la perdita dell'indennità di malattia, anche nell'estremo caso che il lavoratore si sia recato successivamente alla Usl sanatoria per fare accertare il suo stato invalidante e ne abbia ricevuto risposta positiva.

La giurisprudenza - soprattutto da legittimità - è molto restrittiva in quanto afferma che «il lavoratore assente per malattia, il quale si sottrae ingiustamente alla visita di controllo domiciliare, subisce la sanzione della perdita del trattamento economico dovuto in relazione alla malattia medesima per l'intero periodo dei primi dieci giorni

Spett.le redazione, mio genero, occupato nel settore autotrasporti, durante la convalescenza, dovuta ad una grave malattia, chiese al suo medico di famiglia come comportarsi per potersi allontanare da casa, con la moglie, per trascorre 15 giorni al mare. Gli fu risposto che bastava avvisare l'Inps, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (cosa che fece), ma che non era necessario avvisare il datore di lavoro. Durante tale periodo di assenza però, il medico di controllo della Usl si presentò due volte al suo domicilio. A seguito di queste due assenze il datore di lavoro interruppe il versamento di quanto dovuto al suo dipendente. Ma l'interessato non ha mai ricevuto, né dall'Inps né dalla Usl, neppure un pezzo di carta di comunicazione circa l'eventuale controllo del medico. Domande: 1) Era proprio necessario avvisare il datore di lavoro per l'assente? 2) È giusto l'atteggiamento dei due enti interessati? 3) Come si deve comportare, a seguito di ciò, mio genero? Emilio Marchesi Lascate (Milano)

La riapertura dei termini per metalmeccanici (ex contadini)

Dal signor Antonio Ignelzi di Roma, in rappresentanza del consiglio dei delegati della Tpl spa abbiamo ricevuto un documento del quale pubblichiamo ampi estratti.

Il consiglio dei delegati Fim, Fiom, Uilm del personale della Tpl, Tecnologie progetti lavoro viale Castello della Magliana n. 68 Roma come già illustrato durante l'assemblea generale del personale del 17 febbraio 1994 con all'ordine del giorno la presentazione della bozza

di Ccnl metalmeccanici 1994 propone fra l'altro di rivedere l'articolo 11 della legge 233 del 2 agosto 1990 con le seguenti motivazioni.

In considerazione della grave crisi occupazionale che investe il paese ed il settore metalmeccanico allo scopo di offrire agli ex coltivatori coloni e mezzadri, oggi occupati nell'industria, la possibilità di accedere alle pensioni riscattando con onere a proprio carico i periodi scoperti di contribuzione fra il 1957 ed il 1961, come prevede l'articolo 11 primo comma della legge 233/90, andrebbe valutata a livello politico l'opportunità di riaprire i termini per presentare la richiesta di riscatto all'Inps.

Come previsto dall'articolo 11 secondo comma della legge 233/90 la domanda per riscattare i periodi contributivi totalmente o

parzialmente scoperti dal 1957 al 1961 doveva essere inoltrata all'Inps entro il 31 dicembre 1991.

Siccome sono molti i lavoratori ex coltivatori coloni e mezzadri che negli anni 60 hanno lasciato la terra per la fabbrica ed oggi si trovano ancora lontani dalla pensione di anzianità qualora si rivedessero i termini per riscattare tali periodi contributivi per molti di loro ormai cinquantenni la pensione di anzianità potrebbe essere una valida alternativa agli ammortizzatori sociali tipo mobilità lunga o prepensionamenti entrambi completamente a carico della collettività.

Si chiede pertanto alle forze sindacali di farsi carico di questa proposta verso le forze politiche per riaprire la possibilità di riscattare i periodi contributivi fra il 1957 e il 1961.

IL MAROCCO DELLE CITTÀ IMPERIALI. PARTENZE DI GRUPPO. Partenza da Milano il 16 maggio e 6 giugno Da Milano e Verona il 4 luglio e 5 settembre. Durata del viaggio 8 giorni (7 notti). Quota di partecipazione: maggio e giugno lire 1.223.000 - luglio lire 1.132.000 - settembre lire 1.215.000. Itinerario Italia-Marrakech (Casablanca) - Rabat - Meknes - Fes - Marrakech - Italia. La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria (4 stelle), la pensione completa escluso l'ultimo giorno (mezza pensione), i trasferimenti interni con pullman privato, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di un accompagnatore di lingua italiana in Marocco. (Possibilità di prolungare il soggiorno di una settimana ad Agadir o Marrakech su richiesta).

l'Unità vacanze. L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO. MILANO V.A.F. CASATI 32 TEL. 02/570410.844 FAX 02/5704322. 1994/20027

VIAGGIO IN VIETNAM. MINIMO 15 PARTECIPANTI. Partenza da Roma il 27 luglio, 3 agosto e 7 settembre. Trasporto con volo di linea. Durata del viaggio 15 giorni (12 notti). Quota di partecipazione: Luglio e agosto L. 4.470.000 - settembre L. 4.360.000 - supplemento partenza da altre città L. 150.000. Itinerario: Italia/Hong Kong/Ho Chi Minh Ville-Nha Trang-Quynon-Danang-Hue-Hanoi-Halong-Hanoi-Hong Kong/Italia. La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori vietnamite, la pensione completa in Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali vietnamite.

DA PALMYRA A PETRA. VIAGGIO IN SIRIA E GIORDANIA. MINIMO 15 PARTECIPANTI. Partenza da Roma il 3 aprile, 24 luglio e 11 settembre. Trasporto con volo di linea. Durata del viaggio 15 giorni (14 notti). Quota di partecipazione L. 4.180.000. Itinerario: Italia/Damasco (Via Amman)-(Karak del Cavaliere-Tartus)-Latakia (Ugant-Aleppo-San Simeone)-Aleppo (Rasafa-Raqqa-Halabla-Zalabia)-Deir Ezzour (Mandura Europos)-Palmyra-Damasco-Amman-Mar Morto-Via del Re-Petra-Wadi Rum-Aqaba-Amman/Italia. La quota comprende: volo a/r le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore, la pensione completa i trasferimenti interni tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali siriane e giordane.

ITINERARIO BRASILIANO. MINIMO 15 PARTECIPANTI. Partenza da Roma e Milano il 26 aprile, 26 luglio e 4 ottobre. Trasporto con volo di linea. Durata del viaggio 14 giorni (12 notti). Quota di partecipazione: Aprile e ottobre L. 4.700.000 - luglio 4.980.000. Supplemento partenza da altre città lire 150.000. Itinerario: Italia/Salvador de Bahia-Rio de Janeiro-Fox de Iguaçu-Manaus-Portaleza-Recife/Italia. La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 5 stelle, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali brasiliane.

ORIENTE ROSSO. IL SENTIERO DI HO CHI MINH (Viaggio in Cina e Vietnam). MINIMO 15 PARTECIPANTI. Partenza da Roma il 13 agosto. Trasporto con volo di linea. Durata del viaggio 18 giorni (15 notti). Quota di partecipazione L. 5.640.000 - supplemento partenza da altre città lire 150.000. Itinerario: Italia/Hong Kong-Pechino-Guilin-Nanning-Chongzhou-Huashan-Hanoi-Halong-Danang-Hue-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia. La quota comprende: volo a/r le assistenze aeroportuali, i visti consolari i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa in Cina e Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi e vietnamite.

LA CINA DEI CENTO MAO. MINIMO 15 PARTECIPANTI. Partenza da Roma il 2 aprile 22 maggio, 25 luglio e 3 ottobre. Trasporto con volo di linea. Durata del viaggio 15 giorni (12 notti). Quota di partecipazione aprile maggio ottobre L. 3.880.000 - luglio L. 4.350.000. Itinerario: Italia/Pechino-Xian-Yenan-Yulin-Taiyuan-Datong-Hotot-Pechino/Italia. La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in yurtte a 4-5 posti nella Prateria mongola la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia le guide locali cinesi.